



Comune di San Giorgio di Nogaro

Provincia di Udine

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale

Registro delibere di Consiglio N. 100

OGGETTO: RICOGNIZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE DETENUTE DAL COMUNE DI SAN GIORGIO DI NOGARO AL 31/12/2022 EX ART. 20, D.LGS. 19 AGOSTO 2016, N. 175: APPROVAZIONE.

L'anno 2023 il giorno 27 del mese di DICEMBRE alle ore 18:00 , presso la Sala Consiliare si è riunito il Consiglio Comunale.

Risultano:

		Presente/Assente
Del Frate Pietro	Sindaco	Presente
Salvador Daniele	Vice Sindaco	Presente
Serato Sara	Componente del Consiglio	Presente
Cristin Alessio	Componente del Consiglio	Presente
Pizzin Michela	Componente del Consiglio	Presente
Xodo Antonella	Componente del Consiglio	Presente
Zanon Stefano	Componente del Consiglio	Presente
Vianello Stefano	Componente del Consiglio	Presente
Bolzan Giuseppe	Componente del Consiglio	Presente
Taverna Caterina	Componente del Consiglio	Presente
Buoncristiano Rosa	Componente del Consiglio	Presente
Vocchini Massimo	Componente del Consiglio	Presente
Nali Camilla	Componente del Consiglio	Presente
Dreossi Arianna	Componente del Consiglio	Presente
Tuniz Eleonora	Componente del Consiglio	Presente
Bertoldi Enzo	Componente del Consiglio	Presente
Fabris Mauro	Componente del Consiglio	Presente

Assiste il Vice Segretario Dott.ssa Mason Angela.

Constatato il numero legale degli intervenuti assume la presidenza il sig. Del Frate Pietro nella qualità di Sindaco ed espone gli oggetti iscritti all'ordine del giorno e su questi il Consiglio adotta la seguente

deliberazione:

Uditi i seguenti interventi che si riportano nei punti principali:

Consigliere Bertoldi: segnala la perdita di € 400.000 del CAMPP nel corso del 2022 (fa parte della ricognizione, ma non rientra nelle partecipate). Non si tratta di extracosti per il Comune.

Vicesindaco Salvador: non è ancora stato fatto un bilancio di previsione, quindi, è stata mantenuta la previsione dello scorso anno. Si deve ancora attendere per sapere quanto mettere in previsione.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO l'art. 42 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

RICHIAMATO il D.Lgs. n. 175/2016 (TUSP), e in particolare l'art. 20 il quale recita:

“1. le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente , con proprio provvedimento , un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni , dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione.

2. I piani di razionalizzazione, corredati di un'apposita relazione tecnica , con specifica indicazione di modalità e tempi di attuazione, sono adottati ove, in sede di analisi di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche rilevino:

- a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'articolo 4;*
- b) società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;*
- c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;*
- d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;*
- e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;*
- f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;*
- g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'articolo 4”;*

ATTESO:

- che la Corte dei conti , Sezione regionale di controllo per la Regione Lombardia , con parere n . 198/2018, ha affermato la necessità che ogni amministrazione provveda alla verifica delle azioni previste in sede di revisione straordinaria delle società partecipate , rendendone formalmente conto agli utenti o alla collettività di riferimento mediante pubblicazione sul proprio sito istituzionale , nonché alla competente Sezione della Corte dei conti e al Ministero dell'economia e delle finanze;
- che questo Comune è tenuto ad effettuare entro il 31/12/2023 l'analisi dell'assetto delle società in cui detiene partecipazioni, dirette o indirette, al 31 dicembre 2022;

CONSIDERATO che le disposizioni del Testo unico devono essere applicate tenendo conto dell'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche , della tutela e promozione della concorrenza e del mercato , nonché della razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

RICHIAMATI:

- il piano operativo di razionalizzazione già adottato ai sensi dell'art. 1, comma 612, legge 23 dicembre 2014, n. 190, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 35 del 26/09/2017;
- l'atto di ricognizione delle società partecipate, approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 98 del 29/11/2022;

CONSIDERATO che l'art. 20 comma 1 del T.U.S.P. prevede che, fatta salva la revisione straordinaria, le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, con proprio provvedimento un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione;

CONSIDERATO che il medesimo articolo prevede che i provvedimenti di cui sopra siano adottati entro il 31 dicembre di ogni anno e siano trasmessi con le modalità di cui all'articolo 17 del decreto legge n. 90 del 2014, n. 114 e rese disponibili alla struttura di cui all'articolo 15 e alla sezione di controllo della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4;

TENUTO CONTO che ai fini di cui sopra devono essere alienate oppure oggetto delle misure di cui all'art. 20, commi 1 e 2, T.U.S.P. – ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione – le partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle seguenti condizioni:

1) non abbiano ad oggetto attività di produzione di beni e servizi strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente, di cui all'art. 4, c. 1, T.U.S.P., anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di gestione diretta od esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa, come previsto dall'art. 5, co. 2, del Testo Unico;

2) non siano riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4, comma 2, T.U.S.P., sopra richiamato;

3) tra quelle previste dall'art. 20, c. 2, T.U.S.P.:

- a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie delle due precedenti categorie;
- b) società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
- d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a 500 mila euro (*vedi art. 26, comma 12-quinquies TUSP*);
- e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti, tenuto conto che per le società di cui all'art. 4, co. 7, D.Lgs. n. 175/2016, ai fini della prima applicazione del criterio in esame, si considerano i risultati dei cinque esercizi successivi all'entrata in vigore del Decreto correttivo;
- f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
- g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4, T.U.S.P.;

CONSIDERATO, altresì, che le disposizioni del predetto Testo unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

TENUTO CONTO che è fatta comunque salva la possibilità di mantenere partecipazioni:

- in società che producono servizi economici di interesse generale a rete di cui all'art. 3-bis, D.L. n. 138/2011 e s.m.i., anche fuori dall'ambito territoriale del Comune di San Giorgio di Nogaro e dato atto che l'affidamento dei servizi in corso alla medesima società sia avvenuto tramite procedure ad evidenza pubblica ovvero che la stessa rispetta i requisiti di cui all'art. 16 del T.U.S.P.;
- in società che, alla data di entrata in vigore del Decreto correttivo, risultino già costituite e autorizzate alla gestione di case da gioco ai sensi della legislazione vigente;

CONSIDERATO che le società *in house providing*, sulle quali è esercitato il controllo analogo ai sensi dell'art. 16, D.Lgs. n. 175/2016, che rispettano i vincoli in tema di partecipazioni di capitali privati (co. 1) e soddisfano il requisito dell'attività prevalente producendo almeno l'80% del loro fatturato nell'ambito dei compiti affidati dagli enti soci (co. 3), possono rivolgere la produzione ulteriore (rispetto a detto limite) anche a finalità diverse, fermo il rispetto dell'art. 4, co. 1, D.Lgs. n. 175/2016, a condizione che tale ulteriore produzione permetta di conseguire economie di scala od altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale delle società;

VISTE le linee guida predisposte dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, condivise con la Corte dei conti e la Struttura di indirizzo, monitoraggio e controllo presso il Dipartimento del Tesoro, relative alla redazione del provvedimento di razionalizzazione periodica delle partecipazioni, da adottare entro il 31/12/2023 ai sensi dell'art. 20 del TUSP, aggiornate al 31/12/2022;

VALUTATE pertanto le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione e alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

TENUTO CONTO del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall'Ente;

CONSIDERATO che la ricognizione è adempimento obbligatorio anche nel caso in cui il Comune non possieda alcuna partecipazione, esito che comunque deve essere comunicato alla sezione della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4, e alla struttura di cui all'articolo 15, TUSP.

VISTO l'esito della ricognizione effettuata come risultante dalla relazione tecnica allegato A) alla presente deliberazione, che ne costituisce parte integrante e sostanziale in cui si confermano:

1) i mantenimenti delle seguenti partecipazioni:

- partecipazione diretta nella società CAFC S.p.A.;
- partecipazione diretta nella società NET S.p.A.;
- partecipazione indiretta nella società FRIULAB S.r.l. (tramite CAFC S.p.A.);
- partecipazione indiretta nella società ECO SINERGIE SOCIETA' CONSORTILE a r.l. (tramite NET S.p.A.);

2) la razionalizzazione mediante messa in liquidazione della seguente partecipazione:

- partecipazione indiretta in EXE S.p.A. (tramite NET S.p.A.)

EVIDENZIATO che tale relazione tecnica (allegato A) è comprensiva in appendice della relazione-ricognizione effettuata dall'AUSIR, ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. n. 201/2022, della situazione gestionale del servizio idrico

integrato e del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani afferenti all'Ambito Territoriale Ottimale, come individuato dall'art. 3 della L.R. n. 5/2016;

TENUTO CONTO del parere espresso dall'Organo di revisione ai sensi dell'art. 239, c. 1, lett. b), n. 3), D.Lgs. n. 267/2000;

Visto il parere di regolarità Tecnica e contabile ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000;

Visto il d.Lgs. n. 118/2011;

Visto il d.Lgs. n. 267/2000;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il vigente Regolamento di contabilità;

Con la seguente votazione palese espressa per alzata di mano e proclamata dal Sindaco:
presenti n. 17, voti favorevoli n. 11, contrari n. 0; astenuti n. 6 (Vocchini, Dreossi, Nali, Tuniz, Bertoldi, Fabris);

DELIBERA

di approvare, per le considerazioni esposte in premessa, quanto segue:

1. Di approvare la ricognizione al **31 dicembre 2022** delle società in cui il Comune di San Giorgio di Nogaro detiene partecipazioni, dirette o indirette come disposto dall'art. 20, D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175 e analiticamente dettagliate nell'allegato B), parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. Di prendere atto che la ricognizione effettuata **non prevede** un nuovo piano di razionalizzazione;
3. Di confermare il mantenimento delle seguenti partecipazioni:
 - partecipazione diretta nella società CAFC S.p.A.;
 - partecipazione diretta nella società NET S.p.A.;
 - partecipazione indiretta nella società FRIULAB S.r.l. (tramite CAFC S.p.A.);
 - partecipazione indiretta nella società ECO SINERGIE SOCIETA' CONSORTILE a r.l. (tramite NET S.p.A.);
4. Di confermare la razionalizzazione mediante messa in liquidazione della seguente partecipazione:
 - partecipazione indiretta in EXE S.p.A. (tramite NET S.p.A.);
5. precisare che tale provvedimento costituisce atto di indirizzo programmatico per le azioni da intraprendere da parte dell'ente in materia di società partecipate;
6. Di precisare che tale provvedimento costituisce atto di indirizzo programmatico per le azioni da intraprendere da parte dell'ente in materia di società partecipate;
7. Di trasmettere la presente deliberazione a tutte le società partecipate dal Comune dettagliatamente elencate nell'allegato B);
8. Di comunicare l'esito della ricognizione di cui alla presente deliberazione ai sensi dell'art. 20 comma 3 del T.U.S.P.;

9. DI DARE ATTO che il TPO responsabile del servizio, provvederà, a sua cura, all'adempimento di tutti gli eventuali obblighi di pubblicità, trasparenza discendenti dal presente atto previsti dal D.Lgs 33/2013 nonché dal Piano anticorruzione adottato dall'Ente;
10. DI DARE ATTO, ai sensi del combinato disposto dall'art.147-bis del D.Lgs. n.267/2000 così come modificato dalla Legge n. 213/2012 e dall'art.5 del Regolamento Comunale sui Controlli Interni, approvato con Deliberazione di Consiglio comunale n. 6 del 05.03.2013, che il presente provvedimento rispetta i requisiti di regolarità e correttezza dell'azione amministrativa e che sussistono tutti i presupposti di regolarità tecnica;
11. DI INOLTARE per conoscenza e per quanto di competenza, il presente atto alle società direttamente partecipate indicate nell'allegato B);

IL CONSIGLIO COMUNALE

Infine, stante l'urgenza di provvedere in merito, con il seguente risultato della votazione espletata nei modi previsti dalla legge e proclamato dal Presidente del Consiglio Comunale:

presenti n. 17, voti favorevoli n. 11, contrari n. 0; astenuti n. 6 (Vocchini, Dreossi, Nali, Tuniz, Bertoldi, Fabris);

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000 nonché ai sensi art. 1, c. 19 della LR 21/2003.

Comune di San Giorgio di Nogaro

Provincia di Udine

Ufficio Ragioneria

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE: RICOGNIZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE DETENUTE DAL COMUNE DI SAN GIORGIO DI NOGARO AL 31/12/2022 EX ART. 20, D.LGS. 19 AGOSTO 2016, N. 175: APPROVAZIONE.

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si esprime parere favorevole alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione.

Comune di San Giorgio di Nogaro, li 29/11/2023

IL RESPONSABILE
DOTT.SSA FLORA SCHIAFFINO

Comune di San Giorgio di Nogaro

Provincia di Udine

Ufficio Ragioneria

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE: RICOGNIZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE DETENUTE DAL COMUNE DI SAN GIORGIO DI NOGARO AL 31/12/2022 EX ART. 20, D.LGS. 19 AGOSTO 2016, N. 175: APPROVAZIONE.

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE

Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si esprime parere favorevole alla regolarità contabile della proposta di deliberazione.

Comune di San Giorgio di Nogaro, li 29/11/2023

IL RESPONSABILE
DOTT.SSA FLORA SCHIAFFINO

Letto, confermato e sottoscritto,

Il Presidente
Del Frate Pietro

Il Vice Segretario
Mason Dott.ssa Angela

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all'Albo pretorio on line dal 01/01/2024 al 15/01/2024 per quindici giorni consecutivi.

Comune di San Giorgio di Nogaro, li 01/01/2024

Il Responsabile della Pubblicazione
Eleonora Moratto

ATTESTATO DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 27/12/2023, poiché dichiarata immediatamente esecutiva.

Li 27/12/2023

Il Responsabile dell'esecutività
Eleonora Moratto

Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: DEL FRATE PIETRO
CODICE FISCALE: DLFPTR53A07E625P
DATA FIRMA: 28/12/2023 13:53:30
IMPRONTA: 098DBE839B866BADA9015C61235F0A4C1364976207699C4FD352ABEABF828361
1364976207699C4FD352ABEABF8283611D16903BD1694A21EC41CB44A8F30537
1D16903BD1694A21EC41CB44A8F3053785ABC7C582E2F4253B619140DCF421AC
85ABC7C582E2F4253B619140DCF421ACE1893F4E09C577430C1CEBBA2BD236B2

NOME: MASON ANGELA
CODICE FISCALE: MSNNGL63B67H895C
DATA FIRMA: 28/12/2023 13:59:02
IMPRONTA: 8C2581F44B27888E3FD1082A896739D9681FC16CEF1E7A3910CDDDB9DF1BCC118
681FC16CEF1E7A3910CDDDB9DF1BCC1187BFE5688437D4403A520AD47EB4C61DF
7BFE5688437D4403A520AD47EB4C61DFDF3F1B7CF04AF96CB9D54F06C1868D47
DF3F1B7CF04AF96CB9D54F06C1868D47FDB85964556137525A8945276E003497

NOME: MORATTO ELEONORA
CODICE FISCALE: MRTLNR97M64E473D
DATA FIRMA: 28/12/2023 14:03:32
IMPRONTA: CDE32AE360CCA3969764433A18FE5094B45D5F8D4B854AE2ECBAE3FE0F483558
B45D5F8D4B854AE2ECBAE3FE0F483558E1C8F045FAD7CC5B34BABF46A935149F
E1C8F045FAD7CC5B34BABF46A935149F7C3BF943450E69B38145F3B8903ABD02
7C3BF943450E69B38145F3B8903ABD020D5624E23826FBB82FE3B925D2862E8